

N. 3465 di Repertorio

N. 2599 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di maggio,  
-12.05.2022-

in Firenze, via XX Settembre n. 120, nel mio ufficio secondario, alle ore diciassette e zero minuti.

Davanti a me **Dottor TOMMASO DEL FREO**, Notaro in Signa, iscritto al Collegio nei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

**SI È RIUNITA**

l'assemblea della società "**MERCATO DELLE OPPORTUNITA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE DEL COORDINAMENTO DELLE MISERICORDIE DELL'AREA FIORENTINA**" in sigla "**MERCATO DELLE OPPORTUNITA' SRL IMPRESA SOCIALE**", con sede in Firenze, via della Mattonaia n. 17, capitale sociale Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale - partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 07118060487, R.E.A. n. FI - 680922, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- mutamento della denominazione
- ampliamento dell'oggetto sociale.

**È PRESENTE:**

- **CECCHERINI Andrea**, nato a Firenze il giorno 11 febbraio 1952, residente a Firenze, via Burchiello n. 12, codice fiscale CCC NDR 52B11 D612L.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere le risultanze della qui riunita assemblea ed io, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, per unanime designazione degli intervenuti, il qui comparente Ceccherini Andrea il quale

**CONSTATATO**

- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dal "**Coordinamento dell'Area Fiorentina delle Misericordie della Toscana**" in breve "**Coordinamento**", con sede a Firenze in Via dello Steccuto n. 38, codice fiscale 94264940480, iscritta al Registro Generale del Volontariato con atto Dirigenziale n. 610 del 19 marzo 2018 della Città Metropolitana di Firenze, in persona di **CECCHERINI Andrea**, nato a Firenze il giorno 11 febbraio 1952, pieno proprietario dell'intero capitale sociale pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);
- che del Consiglio di Amministrazione sono video - audio collegati il Presidente, dott. Santangeli Stefano ed il Consigliere **GHINI Alessandro**, essendo l'altro consigliere informato ed assente giustificato;
- che l'Organo di Controllo è assente ma informato della adunanza, come il presidente dichiara;
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione de-

Registrato a  
Firenze:  
il 17/05/2022  
n. 20748  
Serie 1T  
Pagati euro  
200,00

Firmato digitalmente da  
**TOMMASO DEL FREO**  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI



gli argomenti posto all'ordine del giorno in relazione ai quali tutti si dichiarano sufficientemente informati;

Tutto ciò constatato,

**accertata**

l'identità e la legittimazione dei presenti, il presidente

**DICHIARA**

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto.

Prende la parola il Presidente il quale riferisce sull'opportunità di modificare la denominazione sociale e ampliare l'oggetto sociale per meglio descrivere le attività che la società si propone di svolgere.

Ciò detto, dopo esauriente discussione, chiesti e ottenuti gli opportuni chiarimenti, l'assemblea con voto unanime palesemente manifestato per alzata di mano, secondo l'accertamento fatto dal presidente,

**D E L I B E R A**

**A)** di modificare la denominazione sociale ed il relativo articolo dello statuto sociale come segue: "VALORI SOLIDALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE" in breve "VALORI SOLIDALI SRL IMPRESA SOCIALE"

**B)** di modificare l'oggetto sociale ed il relativo articolo dello statuto sociale come segue:

*"Art. 5 - Oggetto e attività d'impresa di interesse generale*

*L'Impresa Sociale si propone di svolgere attività anche commerciali finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali dell'Impresa Sociale che consistono anche in:*

*1. Commercio in ogni sua forma; all'ingrosso, al dettaglio in sede fissa, ambulante, con consegna a domicilio e con commercio elettronico e anche tramite distributori automatici di bevande e prodotti alimentari di ogni genere; prodotti naturali, di olio e derivati, di latte e derivati, cereali e derivati frutta e verdure e derivati, prodotti confezionati e lavorati di qualsiasi genere purché rispettino gli standard presenti per legge.*

*2. La lavorazione, la conservazione ed il confezionamento di detti prodotti, con ogni mezzo, tecnologia e procedimento.*

*3. La fornitura di servizi e consulenze di ogni genere, relativamente alle categorie di prodotti elencati precedentemente ma non solo. L'Impresa Sociale, per lo svolgimento delle citate attività potrà farlo autonomamente o per mezzo o per conto di terzi, sia in Italia che all'estero. Potrà inoltre svolgere l'attività di intermediario, con o senza deposito.*

*4. Interventi e servizi sociali di vario genere, volti anche all'aiuto delle persone che necessitano di supporto.*

*5. Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone incluse quelle di cui al comma 11.*

*6. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei mi-*

granti.

7. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

8. Corsi di formazione, anche in collaborazione con altri enti.

9. L'Impresa Sociale, per lo svolgimento della sua attività potrà richiedere e godere delle agevolazioni fiscali e dei benefici previste da leggi regionali, statali o comunitarie, promuovere partenariati e collaborazioni con altri enti, imprese sociali o associazioni di volontariato o con scopo analogo.

10. L'Impresa Sociale potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché quelle finanziarie atte agli stessi, comunque quest'ultime mai prevalenti; potrà acquistare o condurre in affitto società già avviate; potrà assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre imprese o società aventi oggetto affine al proprio.

11. Per svolgere tale attività, l'Impresa Sociale impiega alle sue dipendenze, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, n. 99 del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'art. 112, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, co. 4, della l. 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Tale percentuale è determinata in base alla normativa vigente in materia."

C) di approvare il nuovo testo dello statuto, coordinato con le modifiche di cui sopra, che omissane la lettura, si allega a questo verbale sotto la lettera "A", previa vidimazione a forma di legge.

Il presidente, non essendovi altro da deliberare, dichiara terminata la presente assemblea alle ore diciassette e trenta minuti.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale scritto da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano, su due fogli uso protocollo per pagine sette fin qui del quale ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e con me Notaio sottoscritto all'ora in cui è terminata l'assemblea.

F.to Ceccherini Andrea

F.to Tommaso Del Freo (l.s.)

Segue allegato sotto la lettera "A" lo statuto sociale.

N. 3465 di Repertorio      N. 2599 di Raccolta      Allegato "A"

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA  
APPLICABILE**

**Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile**

La Società è denominata: "VALORI SOLIDALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE" in breve "VALORI SOLIDALI SRL IMPRESA SOCIALE, di seguito chiamata Impresa Sociale.

All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D.lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.lgs. 112/2017 e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

**Art. 2 - Sede**

L'Impresa Sociale ha sede nel Comune di Firenze.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

**Art. 3 - Durata**

L'Impresa Sociale ha durata illimitata.

**Art. 4 - Scopo**

L'impresa Sociale esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli

utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Tra cui, in particolare, gli interventi e servizi finalizzati:

- alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali promuovendo un consumo accorto, una consapevolezza nell'acquisto di prodotti ed un loro riutilizzo a scopo benefico,

- alla formazione e diffusione della responsabilità sociale d'impresa, nel settore della vendita di generi alimentari, in particolare frutta e verdure, e della loro distribuzione fino al consumatore finale, inclusa la promozione al pubblico, la formazione e la sensibilizzazione di tutte le parti interessate.

Intende cioè avvalersi di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di un'impresa per utilizzarli a scopi sociali e di interesse generale.

#### **Art. 5 - Oggetto e attività d'impresa di interesse generale**

L'Impresa Sociale si propone di svolgere attività anche commerciali finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali dell'Impresa Sociale che consistono anche in:

1. Commercio in ogni sua forma; all'ingrosso, al dettaglio in sede fissa, ambulante, con consegna a domicilio e con commercio elettronico e anche tramite distributori automatici di bevande e prodotti alimentari di ogni genere; prodotti naturali, di olio e derivati, di latte e derivati, cereali e deriva-

ti frutta e verdure e derivati, prodotti confezionati e lavorati di qualsiasi genere purché rispettino gli standard presenti per legge.

2. La lavorazione, la conservazione ed il confezionamento di detti prodotti, con ogni mezzo, tecnologia e procedimento.

3. La fornitura di servizi e consulenze di ogni genere, relativamente alle categorie di prodotti elencati precedentemente ma non solo. L'Impresa Sociale, per lo svolgimento delle citate attività potrà farlo autonomamente o per mezzo o per conto di terzi, sia in Italia che all'estero. Potrà inoltre svolgere l'attività di intermediario, con o senza deposito.

4. Interventi e servizi sociali di vario genere, volti anche all'aiuto delle persone che necessitano di supporto.

5. Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone incluse quelle di cui al comma 11.

6. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

7. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

8. Corsi di formazione, anche in collaborazione con altri enti.

9. L'Impresa Sociale, per lo svolgimento della sua attività potrà richiedere e godere delle agevolazioni fiscali e dei be-

nefici previste da leggi regionali, statali o comunitarie, promuovere partenariati e collaborazioni con altri enti, imprese sociali o associazioni di volontariato o con scopo analogo.

10. L'Impresa Sociale potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché quelle finanziarie atte agli stessi, comunque quest'ultime mai prevalenti; potrà acquistare o condurre in affitto società già avviate; potrà assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre imprese o società aventi oggetto affine al proprio.

11. Per svolgere tale attività, l'Impresa Sociale impiega alle sue dipendenze, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, n. 99 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'art. 112, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, co. 4, della l. 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in auto-

nomia, in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Tale percentuale è determinata in base alla normativa vigente in materia.

## **PATRIMONIO**

### **Art. 6 - Patrimonio sociale - Capitale**

**6.1** Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 28 dello Statuto;
- e) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

**6.2** Il capitale è di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), costituito a norma di legge vigente in materia.

Le quote sono divisibili.

### **Art. 7 - Scopo non lucrativo**

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli Amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), g) o h);
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal co. 3, lett. a) del D.lgs. 112/2017;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che

effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché' alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.lgs. 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione nei limiti ed in conformità del comma 3 dell'articolo 3 del citato D.lgs. 112/2017.

#### **SOCI**

#### **Art. 8 - Alienazione quote, ammissione nuovi soci e trasferimento delle quote dei soci**

Non sono ammessi l'alienazione della quota e l'ammissione di nuovi soci, se non con il benestare dell'organo amministrativo e salvo il diritto di recesso come infra precisato

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-

data.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e colui che abbia i requisiti previsti per divenire socio potrà esercitare i diritti sociali.

La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque basarsi su criteri oggettivi e conformi allo scopo ed alla natura dell'ente e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui agli articoli 4 e 5 del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della società stessa.

Nel caso di mancata autorizzazione, spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società, che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a.r. inviata al consiglio di amministrazione della società.

Per la valutazione della quota del socio receduto si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

#### **Art. 9 - Recesso**

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla

legge o dal presente statuto.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Per rimborso della partecipazione del socio receduto si applicheranno le norme vigenti in materia ed in particolare l'articolo 3 del citato D.lgs. 112/2017.

#### **Art. 10 - Obblighi dei soci**

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con l'Impresa Sociale, il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva iscrizione presso il competente Registro Imprese.

## **Art. 11 - Bilancio d'esercizio e Bilancio Sociale**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

L'organo Amministrativo provvede inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia e alla sua pubblicazione nel sito internet della società secondo le modalità indicate ed entro i termini previsti normativamente.

Il Bilancio Sociale è depositato presso il registro delle imprese secondo le previsioni del D.lgs. 112/2017.

Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora l'Impresa Sociale sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Impresa Sociale.

## **ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI**

### **Art. 12 - Competenza**

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 112/2017 e dal presente Statuto;
2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;

3. la nomina di uno o più Sindaci, quale organo di controllo interno;
4. la nomina, laddove ne ricorrano le condizioni o i soci optino volontariamente per la suddetta nomina, di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
5. la determinazione dei compensi da attribuire agli Amministratori, ai Sindaci e, se nominato, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei limiti previsti dal D.lgs. 112/2017;
6. l'approvazione dei regolamenti, fermo restando la possibilità di delegare all'organo amministrativo la loro redazione ed approvazione;
7. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;
8. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'Impresa Sociale partecipata;
9. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Impresa Sociale;
10. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;
11. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo art. 28;

12. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

### **Art. 13 - Convocazione**

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci e ai Sindaci, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati;
- b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;

- sono presenti tutti gli Amministratori, i Sindaci Effettivi, ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli Amministratori e i Sindaci Effettivi non presenti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Impresa Sociale, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;

- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Art. 14 - Maggioranze costitutive e deliberative**

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale e vengono sempre adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### **Art. 15 - Intervento in Assemblea e diritto di voto**

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti presso il competente Registro delle Imprese.

#### **Art. 16 - Rappresentanza nell'Assemblea**

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare

il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dall'Impresa Sociale.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) socio.

#### **Art. 17 - Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio se richiesto dalla legge.

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 18 - Organo Amministrativo**

**18.1** L'Impresa Sociale è amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo e, in seguito, nominati secondo il numero determinato dalla suddetta assemblea al momento della nomina.

L'amministratore unico o i membri del Consiglio di Amministra-

zione saranno scelti anche tra non soci e dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, di seguito specificamente indicati.

All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno presentare alla società:

- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale;
- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi; anche tale autocertificazione va resa all'accettazione.

In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dal D.lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulteriore trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale;

- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi;

- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

**18.2** L'amministratore unico o i membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili e durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

**18.3** L'organo amministrativo può nominare direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, stabilendone i poteri.

#### **Art. 19 -Funzionamento del consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, può delegare la propria attribuzione in materia gestionale in tutto o in parte ad un singolo consigliere, attribuendogli il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza legale della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci, convocando le riunioni e fissando l'ordine del giorno secondo le previsioni di legge e del presente Statuto e sotto-

scrivendo, unitamente al segretario, i verbali.

L'amministratore delegato mantiene i poteri di gestione dell'Impresa Sociale, secondo le previsioni e i limiti a questo attribuitigli dalla legge e dallo statuto.

L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, con una cadenza semestrale.

L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che lo stesso lo giudichi opportuno.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori e ai Sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Art. 20 - Sostituzione degli amministratori**

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile.

#### **Art. 21 - Poteri di gestione**

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della Società, ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 22 - Rappresentanza**

La rappresentanza dell'Impresa Sociale, nei confronti di terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, ovvero all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

**Art. 23 - Rimborsi e compensi**

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'Assemblea determina l'eventuale compenso.

**Art. 24 - Organo di Controllo**

Il controllo della società può essere affidato e svolto con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo al D.lgs. 112/2017, a scelta e per decisione dell'Assemblea dei soci, o ad un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori legali, oppure, in alternativa, ad un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di controllo svolge i compiti di vigilanza indicati nell'art. 10 del D.lgs. 112/2017, attestando anche che il Bilancio Sociale è redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Nel caso in cui l'Impresa Sociale fosse tenuta a nominare un soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, la revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione le-

gale iscritti nell'apposito registro, o dai Sindaci qualora questi siano iscritti nel suddetto registro.

#### **Art. 25 - Volontariato**

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego de lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

### **SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE**

#### **Art. 26 - Scioglimento**

L'Impresa Sociale si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

#### **Art. 27 - Devoluzione**

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e la distribuzione degli

utili deliberati nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.lgs. 112/2017 e non distribuiti, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

#### **STRUMENTI FINANZIARI**

##### **Art. 28 - Emissione**

Con deliberazione dell'Assemblea, l'Impresa Sociale può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-

plica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

##### **Art. 29 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività**

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel

Bilancio Sociale.

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;

b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

#### **Art. 30 - Regolamenti**

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, salvo che la stessa ne abbia delegato anche l'approvazione all'Organo Amministrativo.

#### **Art. 31 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e l'Impresa Sociale, gli Amministratori, i Liquidatori o i Sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo ove ha la sede l'Impresa Sociale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina gli arbitri nei termini, la domanda

di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Impresa Sociale.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, secondo diritto, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Impresa Sociale e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per Amministratori, Liquidatori e Sindaci, relativamente alle controversie degli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nella quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

F.to Ceccherini Andrea

F.to Tommaso Del Freo (l.s.)

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 commi 1-3 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e 68 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge la presente copia informatica conforme all'originale redatto su supporto analogico.  
Signa, li 17 maggio 2022